

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

PARTE SECONDA: NORME SPECIFICHE DEL CORSO DI STUDIO

TITOLO VII – CORSO DI LAUREA IN IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (Classe L/SNT3 ex D.M. 270/04) - (SEDE DI ANCONA - SEDE DI ASCOLI PICENO)

Art. 30 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento si applica alle attività didattiche del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, appartenente alla Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche – L/SNT3, attivati presso l'Università Politecnica delle Marche. Il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia afferisce in maniera eguale a tutti i Dipartimenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia; il Dipartimento di riferimento è quello di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche.
2. Il Corso di Laurea triennale consente il conferimento della Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia. Le indicazioni su tutte le attività svolte risulteranno nel Diploma Supplement.
3. Le informazioni relative al Profilo professionale, agli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati ed agli obiettivi formativi specifici sono riportati nella Scheda Unica Annuale, aggiornata annualmente e pubblicata sul sito di Ateneo al link <http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/322110010400/M/1086010010400/T/Schede-dei-Corsi-di-Studio-e-Riesami-dei-Corsi-di-Studio>
4. Questa Università garantisce parità e pari opportunità fra tutte le persone nello studio, nella ricerca e nel lavoro. Nel presente documento, l'uso del genere maschile sovra esteso è dovuto unicamente a esigenze di semplicità del testo.

Art. 31 – Modalità di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA occorre essere in possesso di un diploma di scuola media secondaria superiore di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. L'accesso al Corso di Laurea è a numero programmato a livello nazionale ai sensi della Legge 264/1999 ed avviene mediante prova scritta.
3. Il numero degli studenti ammissibili è definito annualmente con Decreto del Ministero competente, tenendo conto del potenziale formativo dichiarato dall'Ateneo sulla base delle risorse e delle strutture didattiche e cliniche disponibili, nonché delle esigenze manifestate dalla Regione Marche e dal Ministero competente in ordine al fabbisogno di personale sanitario del profilo professionale di riferimento.
4. La prova di ammissione è predisposta dalla Facoltà ed è identica per l'accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Di norma, essa consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica.
5. La prova, oltre che selettiva, è altresì diretta a verificare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale. Agli studenti che nella prova di ammissione non abbiano fornito almeno il 20% di risposte corrette per una o più delle tre discipline di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, sono assegnati

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

- obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per ciascuna disciplina in cui la formazione sia risultata carente.
6. Gli OFA vengono soddisfatti mediante la frequenza ai corsi di recupero allestiti dalla Facoltà, durante l'anno accademico, in modalità di e-learning o con altra metodologia didattica. La mancata frequenza ad almeno il 70% delle attività di recupero pianificate comporta l'impossibilità di sostenere gli esami del I anno.

Art. 32 – Organizzazione didattica del corso

1. La durata normale del corso per il conseguimento della laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia è di tre anni.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi didattici, il Corso di Laurea prevede 180 CFU complessivi, di cui 96 dedicati ad attività didattiche di base, caratterizzanti e affini, 60 di tirocinio clinico professionalizzante e 24 di altre attività didattiche, opzionali, laboratorio professionale, conoscenze linguistiche, informatiche e preparazione di tesi. Tutti gli insegnamenti (14 corsi integrati cui afferiscono almeno tre moduli didattici, 3 laboratori professionali e 2 attività seminariali) sono distribuiti in semestri. Il tirocinio è svolto a partire dal secondo semestre del I anno, in alternanza alle attività didattiche frontali.
3. Il Credito Formativo Universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa definita dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio. Ad ogni CFU corrisponde un impegno richiesto allo studente di 25 ore; tutti i moduli didattici e le attività seminariali prevedono 10 ore di lezione frontale e 15 ore di studio individuale o studio guida mentre le attività didattiche elettive 12 ore di lezioni frontali e/o pratiche. La descrizione delle attività di laboratorio e tirocinio, alle quali vengono dedicate 25 ore per ogni CFU, viene dettagliata nella disciplina regolamentare allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO C).

Art. 33 – Percorso formativo e articolazione didattica

1. Il presente Regolamento si completa con il documento predisposto annualmente in fase di attivazione del Corso di Laurea con riferimento alla relativa coorte di studenti, consultabile sul sito alla pagina: <https://www.medicina.univpm.it/?q=piano-di-studi-0> ed allegato al presente Regolamento (ALLEGATO D).
2. Nelle schede di insegnamento, pubblicate su <http://guida.med.univpm.it/guida.php>, sono inoltre descritti: i prerequisiti, i risultati di apprendimento attesi, il programma, le modalità di insegnamento e di accertamento delle conoscenze.
3. Il Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia non prevede piani di studio a scelta dello studente. Le uniche attività formative che vengono lasciate alla libera scelta degli studenti sono le attività didattiche elettive (ADE). La scelta delle ADE avviene entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Consiglio di Corso di studi. Il numero complessivo delle ADE è di 6 CFU per l'intero corso di studi.

Art. 34 – Riconoscimento dei crediti formativi universitari in attività extracurricolari

Alle studentesse / Agli studenti non è consentita la possibilità di chiedere il riconoscimento delle attività formative, di cui all'articolo 11 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 35 – Obblighi di frequenza

1. Tutte le attività formative (di base, caratterizzanti, affini, integrative, elettive, professionalizzanti) attivate nel Corso di Studio prevedono l'obbligo di frequenza, così come riportato all'art. 18.
2. Le attività di cui sopra prevedono l'obbligo di frequenza, per l'attività teorica pari al 65%; per l'attività professionalizzante pari al 100%. La percentuale minima di frequenza è da intendersi per singolo modulo; il mancato raggiungimento di tale frequenza comporta l'iscrizione all'anno successivo con debito di frequenza per i/il singoli/o moduli/o. Per gli insegnamenti per i quali è prevista l'erogazione in e-learning, il computo delle ore in modalità asincrona verrà considerato all'interno della percentuale

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

- di obbligo di frequenza.
3. Per la regolamentazione delle giustificazioni e le modalità di presentazione delle stesse si rimanda all'ART.18 del regolamento - parte I.
 4. Gli studenti iscritti al CdS possono svolgere attività di frequenza volontaria prevista nelle due seguenti tipologie:
 - frequenza volontaria extra-curriculare;
 - frequenza per preparazione tesi.
 5. Per l'attivazione della frequenza volontaria sarà necessario per lo studente acquisire parere favorevole del Direttore della struttura prescelta e, limitatamente alla frequenza finalizzata alla preparazione della tesi, del relatore.
 6. La frequenza volontaria non dovrà interferire con l'attività didattica programmata (lezioni, attività professionalizzante, tirocini, didattica elettiva). Lo studente dovrà accompagnare la richiesta di autorizzazione da una autodichiarazione.
 7. La frequenza verrà autorizzata dal Presidente del Corso di Studi previa verifica, da parte della Segreteria studenti e Segreteria di Presidenza, della mancanza di sovrapposizione con le attività didattiche e del possesso dei 30 CFU, numero minimo di crediti necessari allo studente per beneficiare di tale attività, insieme alla certificazione di frequenza del corso di formazione sulla sicurezza.
 8. Le informazioni sulla frequenza volontaria e la modulistica necessaria sono visibili sul sito della Facoltà, su Didattica – Frequenza volontaria <https://www.medicina.univpm.it/?q=frequenza-volontaria>

Art. 36 – Propedeuticità

La propedeuticità è la successione logica e temporale nell'iscrizione agli esami ed esprime l'obbligo del superamento di alcuni prima di affrontare la verifica di altri.

Le propedeuticità vengono definite annualmente nel Manifesto degli studi approvato dal Consiglio del Facoltà:

1. Si rimanda all'ALLEGATO E
2. Come riportato dall'Art.7 del regolamento Didattico dei Corsi di Studi parte prima, ai fini del passaggio all'anno successivo occorre aver superato l'esame finale di tirocinio in quanto considerato di sbarramento. Pertanto, lo studente verrà iscritto, in qualità di “ripetente”, allo stesso anno, con l'obbligo di effettuare nuovamente tutta l'attività professionalizzante prevista

In casi particolari e debitamente giustificati, relativamente al comma 2 dell'Art. 36 del presente regolamento, il Direttore ADP si riserva la facoltà discrezionale di concedere deroghe alle disposizioni del presente regolamento, previa valutazione delle circostanze specifiche.

Art. 37 – Modalità di svolgimento della prova finale

Per la modalità di svolgimento della prova finale del corso di studio si rimanda a quanto indicato nella PARTE PRIMA: NORME COMUNI A TUTTI I CORSI DI STUDIO, Titolo V – Prova finale.

NORME FINALI

Il presente regolamento:

1. viene adottato in attuazione del Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dello Statuto dell'Università (art. 48) nonché in esecuzione del regolamento Didattico d'Ateneo (art. 8);
2. è emanato dal Rettore secondo le procedure previste dall'art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, e viene pubblicato sul sito di Ateneo e della Facoltà, nonché sul Quadro B1 della relativa Scheda SUA-CdS;
3. viene annualmente adeguato all'offerta formativa; per la sua applicazione, con riguardo a ciascun studente / studentessa, e per tutta la rispettiva carriera, il testo di riferimento è quello in vigore nell'anno accademico di prima iscrizione;

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI STUDIO
AFFERENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

4. entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.